

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Giorgio MOROCUTTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dr. Bruno CIMENTI**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro cinque giorni e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **27/09/2017** al **12/10/2017**.

Ligosullo, li 27 settembre 2017

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.to Caterina PLAZZOTTA

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 1 fogli.

Il Segretario Comunale

Addì, 27 settembre 2017



COPIA

N° 25 del Reg. Del

COMUNE DI LIGOSULLO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 25/09/2017

OGGETTO: Art. 24 D.Lgs. 175/2016 - RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** convocato per le ore **18.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**
Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
MOROCUTTI Giorgio	Sindaco	Si	
MOROCUTTI Fabiana	Consigliere	Si	
MOROCUTTI Alessandro	Consigliere	Si	
CRAIGHERO Maurizio	Consigliere		No
CRAIGHERO Genny	Consigliere		No
MOROCUTTI Enrico	Consigliere	Si	
CRAIGHERO Mario	Consigliere	Si	
ZONCAPE' Andrea	Consigliere	Si	
CECONI Carlo	Consigliere	Si	
CRAIGHERO Sandro	Consigliere	Si	
		8	2

Delibera immediatamente eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **Dr. Bruno CIMENTI**.

Assume la presidenza il Sig. **Giorgio MOROCUTTI** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il segretario, su invito del **Sindaco**, introduce e illustra l'atto in adozione.

Spiega, in particolare, le previsioni della vigente normativa in materia di partecipate, sottolineando come un decreto correttivo emanato a modifica del decreto legislativo originario abbia adeguato la normativa di settore, fissando un nuovo termine al prossimo 30 settembre e superando, sostanzialmente la normativa precedente. Il segretario richiama l'analogo atto adottato nello scorso mese di marzo, che deve ritenersi superato. Spiega in dettaglio i contenuti del nuovo atto ricognitivo e le risultanze.

Ciò premesso, Il Consiglio comunale:

RICHIAMATA la deliberazione consiliare dd. 13.03.2017, n° 4, con la quale è stato adottato l'atto di ricognizione straordinaria delle partecipate e considerato che tale atto è superato a seguito dell'emanazione del decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016, come di seguito evidenziato;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce "decreto correttivo" del testo originario;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie descritte ai due precedenti paragrafi;*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione giunta dd. 20/06/2015 n. 24 e i risultati dallo stesso ottenuti (mantenimento delle partecipazioni) del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

EVIDENZIATO che alla data del 23.9.2016 era posseduta dall'ente la partecipazione di CARNIACQE S.p.A. (società che gestiva il servizio idrico integrato), rispetto alla quale è già stata attuata in data 31.12.2016 la fusione per incorporazione in CAFC S.p.A., società che il CATO, per l'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, ha individuato quale affidatario unico del Servizio

Idrico Integrato e dato atto, pertanto, che le misure di razionalizzazione sono già state attuate per quanto riguarda la cessata società CARNIACQUE S.p.A.;

DATO ATTO, inoltre che, a seguito della incorporazione di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017 questa amministrazione detiene la partecipazione societaria di CAF C S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato, società che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione n. 19 del 19.7.2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie di approvazione delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ed annesso modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO lo specifico documento dd. 22.09.2017 avente per oggetto "*Società partecipate: ricognizione straordinaria partecipazioni*", comprendente una parte tecnica relativa agli atti istruttori - con particolare riguardo alle analisi e valutazioni effettuate sulle partecipazioni dell'ente - e una parte relativa alle proposte al Consiglio comunale;

CONSIDERATO che non sussistono le motivazioni per la cessione della partecipazione nelle tre società partecipate dall'ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003;

Con n° 8 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n° 8 presenti e n° 8 votanti, per quanto attiene l'atto in adozione;

Con n° 8 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n° 8 presenti e n° 8 votanti, per quanto attiene la dichiarazione di immediata esecutività;

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto previsto con l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 - come da allegato A alla presente deliberazione avente per oggetto: "*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali*", predisposto sul modello standard dell'atto di ricognizione di cui alla Deliberazione n. 19 del 19.7.2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - che ne costituisce parte integrante e sostanziale - dando nel contempo atto che la ricognizione medesima ha esito negativo per quanto riguarda le misure di eventuale alienazione di partecipazioni.

2) Di confermare il mantenimento della partecipazione per le seguenti società:

- Carniacque S.p.A.
- Escomontagna FVG S.p.A. (trasformata in Escomontagna FVG S.r.l.)

- Società Elettrica Coop. ALTO BUT SECAB

- 3) Di dare atto che dal primo gennaio 2017 questa amministrazione detiene inoltre la partecipazione societaria di CAF C S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato, che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.
- 4) Di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, mediante la specifica procedura informatica;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.